



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **22 ottobre 2024**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SANTOLI ALBERTO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

Per la parte resistente compare l'avvocato FABBRI GIORGIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **704/2022** promossa da:

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. SANTOLI ALBERTO

RICORRENTE

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA rappresentato e
difeso dall'avv. FABBRI GIORGIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED]

domandavano: “- accertato e dichiarato che i Dottori [REDACTED]

[REDACTED]

hanno svolto, anche per i maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2022, i compiti aggiuntivi stabiliti e previsti dall’art. 95, comma 3, ACN nonché quelle “ulteriori attività di tipo organizzativo determinate dall’inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali” previste dall’Accordo Regionale 2008; - accertato e dichiarato che il trattamento economico per “i compiti aggiuntivi di cui all’art. 95, comma 3, nonché ulteriori attività di tipo organizzativo determinate dall’inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali” è stabilito e previsto dall’Accordo Regionale 2008 che stabilisce un “riconoscimento economico forfettario, integrativo dei compensi previsti dall’art. 98, pari a Euro 900,00 mensili”. - accertato e dichiarato il difetto dei presupposti legittimanti la comunicazione inviata tramite email in data 15 giugno 2022 con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna provvedeva ad informare i ricorrenti, per il tramite del Dott. Pierdomenico Lonzi, che “qualora non si fosse aderito ad progetto a supporto dei PS, dal prossimo mese di maggio l’indennità correlata non sarebbe stata più corrisposta” e che “con il cedolino del mese di giugno 2022 (competenze mese di maggio 2022) non sarà erogata la predetta remunerazione integrativa”, con ogni consequenzialità in termini di disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità e/o inefficacia della predetta comunicazione; - condannarsi l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, corrente in Ravenna alla via De Gasperi n. 8, a corrispondere ai Dottori [REDACTED] la somma di € 4.500,00 per ciascuno di essi a titolo di trattamento economico stabilito e previsto dall’Accordo Regionale 2008 per “i compiti aggiuntivi di cui all’art. 95, comma 3”, nonché per le “ulteriori attività di tipo organizzativo determinate

dall'inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali” svolte dai ricorrenti nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2022, oltre interessi dal di del fatto al saldo”.

AUSL DELLA ROMAGNA resisteva al ricorso.

La causa veniva istruita con prove per testi e posta in decisione.

I ricorrenti sono medici dell'emergenza territoriale convenzionati con AUSL DELLA ROMAGNA.

Essi hanno svolto i compiti aggiuntivi previsti dall' art. 95 ACN del 2005, comma 3, in base al quale *“I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali: a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza; b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio; d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati”* (al contrario i compiti ordinariamente retribuiti, previsti dal 1° comma, sono i seguenti:*“1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale; c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza. 2. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14”*).

Il compenso per tali disponibilità/attività era previsto (dal D.G.R. 1061/2008) in € 900,00 lordi mensili ulteriori (*“I compiti aggiuntivi di cui all'art. 95, comma 3, nonché' ulteriori attività di tipo organizzativo determinate dall'inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali, compresa, laddove esistente, l'attività legata ad una piena e completa integrazione con il personale operante in pronto soccorso e nei DEA di II livello, sono remunerati con un riconoscimento economico forfettario, integrativo dei compensi previsti dall'art. 98, pari a Euro 900,00 mensili per un mese di effettivo servizio, indipendentemente dal monte ore indicato nei piani di lavoro”*).

I ricorrenti hanno percepito tale compenso sino al mese di aprile 2022, mentre da ottobre 2022 hanno percepito il compenso previsto dalla nuova fonte regolamentare del rapporto, medio tempore intervenuta (nuovo ACN in vigore da ottobre 2022; deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 01.08.2022).

Il motivo per cui i ricorrenti non hanno ricevuto la somma nei mesi da maggio a settembre 2022 è rappresentato dal fatto che ASUL DELLA ROMAGNA ha ritenuto in questo senso decisivo il loro rifiuto di aderire al progetto *“SUPPORTO MEDICI 118 CONVENZIONATI AI PRESIDII OSPEDALIERI”* approvato con Accordo Integrativo Locale per l'Emergenza Sanitaria territoriale 2022.

A fronte del mancato svolgimento di attività in P.S., AUSL non ha corrisposto i 900 euro in questione ai ricorrenti.

La decisione dell'AUSL appare scorretta.

Un accordo aziendale del febbraio del 2022 prevedeva la necessaria integrazione tra i medici del MET ed il P.S..

In realtà il comma 2° dell'art. 95 prevede la competenza sul punto non già della semplice contrattazione aziendale, ma di quella regionale (*“E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14”*).

Dunque, già in via di diritto la scelta di AUSL non trovava conferma nel dato normativo.

In secondo luogo non tornano i conti.

I ricorrenti hanno svolto tutte le attività previste dall'ACN, tranne l'integrazione con il PS. (v. le prove testimoniali).

Già di per sé risulta alquanto scorretto immaginare che per non avere svolto solo una parte dei compiti previsti non spetti nulla, visto che l'altra parte era stata svolta.

In secondo luogo i conti non tornano perché non appare esserci una logica nemmeno matematica dietro il discorso dell'AUSL.

L'azienda vuole obbligare (dietro la minaccia della perdita dei 900 euro mensili aggiuntivi) i medici di emergenza a lavorare nei P.S.

Tuttavia come risulta dall'accordo aziendale del febbraio 2022 per chi lavorava volontariamente nei P.S. c'era un compenso orario aggiuntivo.

Ma se invece non si lavorava volontariamente nei P.S. (ed essenzialmente è la posizione degli odierni ricorrenti) restava (per chi svolgeva le altre attività dell'art. 95, 3° comma) il compenso di 900 euro mensili forfettizzato già previsto dall'ACN precedente.

Ne consegue che va ritenuto che AUSL DELLA ROMANGA in effetti non abbia applicato l'ACN in questione.

Ne consegue che la stessa va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 900,00 mensili per i mesi da maggio a settembre compresi, per totali € 4.500,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi legali dal 1.7.2022 (data mediana indicata in via equitativa) al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna AUSL DELLA ROMAGNA al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 4.500,00, oltre interessi legali dal 1.7.2022 al saldo effettivo;

2) condanna AUSL DELLA ROMAGNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 22 ottobre 2024

Il Giudice
dott. Dario Bernardi